

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PER PARCHEGGIO PUBBLICO - LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE "EX CIMA" IN LOCALITÀ ABBADIA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con delibera n° 182 del 29/11/2002, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Lottizzazione residenziale in località Abbadia, proposto dalla ditta CIMA s.r.l., convenzionato in data 15/12/2005, repertorio n° 12098 – raccolta 4680 a rogito del Notaio Andrea Scoccianti;

che le opere di urbanizzazione primaria sono state garantite dalla Polizza Fideiussoria n.213.071.0000902318 della Vittoria Assicurazioni agenzia di Milano;

con successivi atti consiliari n°95 del 24/10/2007 e n°71 del 16/07/2008 è stata approvata una variante parziale finalizzata ad una ridistribuzione delle volumetrie tra lotti;

in data 23/03/2010, repertorio n° 23997 – raccolta 10936 a rogito del Notaio Andrea Scoccianti, si è proceduto alla integrazione della suddetta convenzione urbanistica, per trasferire gli obblighi assunti dalla ditta "CIMA srl" alla società "Conero 2007 R.E. s.r.l." attuale proprietaria dell'area soggetta al piano attuativo;

con atto di Consiglio Comunale n. 64 del 08/09/11, è stata adottata una variante al Piano di lottizzazione e con successivo atto C.C. n. 92 del 19/12/2011 tale variante è stata approvata;

con determina dirigenziale n.1107/2012 veniva stabilito l'importo della monetizzazione per la differenza della superficie inerente la retrocessione di alcune aree;

con convenzione a rogito Notaio A. Scoccianti di Osimo, rep. n. 30021 racc. n.14606 del 06/05/2013 veniva perfezionato quanto sopra;

Considerato che è stato redatto, a firma dell' Ing. Staffolani Dino, in data 07/11/2012 prot. 33858, il progetto, per la realizzazione del parcheggio nell'area distinta al Foglio n.61 particella n.351 della lottizzazione in località Abbadia di Osimo, così come disposto negli atti sopra richiamati, per una spesa complessiva di € 11.310,11 composto dalla seguente documentazione:

- Computo metrico estimativo
- tav.01 _ sovrapposizione con la foto aerea, stralcio catastale, individuazione dell'intervento;
- tav.02 _ planimetria di parcheggio, rete di raccolta acque meteoriche, segnaletica stradale verticale ed orizzontale, particolari costruttivi;

Vista la validazione, in atti, del progetto così come stabilito dagli art. 44 e ss. del Regolamento unico di attuazione del Codice dei Contratti, e all'art.6 comma1 lett. C), a firma dell'Ing. Maurizio Quattrini, pervenuto al protocollo generale del Comune di Osimo in data 05/03/2014 prot. n. 6837;

Rivelato che le opere in parola, sono opere di urbanizzazione primarie a scomputo, sottosoglia comunitaria e sotto l'impatto transfrontaliero, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, trova quindi applicazione il comma 2 *bis* dell' art. 16 del DPR 380/2001 che testualmente recita: *"Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;*

Rilevato inoltre che ai sensi dell'art.27 comma 1 del Codice si deve comunque prevedere che l'affidamento dei lavori deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ed in ogni caso si deve rispettare le disposizioni previste dalla l. n. 241 del 1990 ed in particolare l'obbligo di motivazione degli atti di individuazione dell'appaltatore

Considerato altresì che:

- la disciplina delle opere di urbanizzazione a scomputo configura una delega da parte del Comune all'operatore edilizio della funzione di stazione appaltante;

- l'operatore assume l'obbligo di realizzare a proprie spese le opere di urbanizzazione primaria, così come evidenziate dagli elaborati di progetto e che tali opere devono essere eseguite nel rispetto delle normative di settore;

- eventuale ribasso offerto in sede di gara compete al Comune, nei limiti degli oneri a questo dovuti. In tal caso lo stesso, previa autorizzazione del Comune può essere mantenuto nel quadro economico dei lavori ed utilizzato, previa comunicazione e relativa autorizzazione del Comune per finanziare imprevisti o varianti ai lavori in corso. In caso di mancata comunicazione preventiva e/o autorizzazione da parte del Comune, l'importo delle prestazioni eseguite per imprevisti o varianti non è ammesso a scomputo.

- nel caso di opere di urbanizzazione eccedenti l'importo dell'onere di urbanizzazione scomputato, i ribassi d'asta spettano al proponente, purché l'importo delle opere da realizzare, al netto del ribasso d'asta, non sia inferiore al valore tabellare dell'onere dovuto.

Il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, qualora necessario, sono nominati dall'operatore edilizio, con oneri a proprio carico, e comunicati, con le modalità previste dal D.P.R. n. 380 del 2001 al Responsabile di cui all'art. 16, comma 4.

- ogni maggior onere sostenuto per la realizzazione delle opere rimane a carico esclusivo dell'operatore;

- l'esecuzione dei lavori affidati in base a quanto sopra è di esclusiva responsabilità dell'operatore;

Si propone di prendere atto del progetto per la realizzazione di un parcheggio pubblico a carico della Lottizzazione residenziale "Ex Cima" in località Abbadia, così come proposto dall' Ing. Dino Stafolani e validato dall'Ing. Maurizio Quattrini.

LA GIUNTA COMUNALE

Condivisa la soluzione prospettata nel progetto presentato in data 07/11/2013 con prot. n.33858;

Vista la L.R. 34/1992 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 380/2001;

Visto il D.Lgs. n.163 del 2006 e il Regolamento attuativo e ss.mm.ii.;

Viste le delibere C.C. n° 182 del 29/11/2002, n°95 del 24/10/2007 e n°71 del 16/07/2008, n. 64 del 08/09/11 e successivo atto C.C. n. 92 del 19/12/2011;

Visto il verbale di Validazione del progetto a firma dell'Ing. Maurizio Quattrini prot. n. 6837 del 05/03/2014;

Visto il R.E.C. vigente;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente Dipartimento del Territorio Ing. Ermanno Frontaloni;

A voti unanimi, resi a norma di legge

DELIBERA

- 1) di prendere atto e fare proprio tutto quanto riportato nelle premesse le quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il progetto delle opere per la realizzazione di un parcheggio pubblico relativo alla lottizzazione "EX CIMA" , ai sensi dell'art. 21, comma 3 e dell'art.6 comma 1 lett. C) del R.E.C.vigente, per una spesa complessiva di € 11.310,11 che risulta composto dai seguenti elaborati, i quali in corpo separato, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberato:
 - Computo metrico estimativo(*prot. n. 33858 del 07/11/2013*);
 - tav.01 _ sovrapposizione con la foto aerea, stralcio catastale, individuazione dell'intervento (*prot. n. 33858 del 07/11/2013*);
 - tav.02 _ planimetria di parcheggio, rete di raccolta acque meteoriche, segnaletica stradale verticale ed orizzontale, particolari costruttivi (*prot. n. 33858 del 07/11/2013*);
 - Verbale di Validazione del progetto (*prot. n. 6837 del 05/03/2014*);
- 3) di rendere, a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

-----***-----

Parere tecnico favorevole Ing. Ermanno Frontaloni_____;

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PER PARCHEGGIO PUBBLICO - LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE "EX CIMA" IN LOCALITÀ ABBADIA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con delibera n° 182 del 29/11/2002, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Lottizzazione residenziale in località Abbadia, proposto dalla ditta CIMA s.r.l., convenzionato in data 15/12/2005, repertorio n° 12098 – raccolta 4680 a rogito del Notaio Andrea Scoccianti;

che le opere di urbanizzazione primaria sono state garantite dalla Polizza Fideiussoria n.213.071.0000902318 della Vittoria Assicurazioni agenzia di Milano;

con successivi atti consiliari n°95 del 24/10/2007 e n°71 del 16/07/2008 è stata approvata una variante parziale finalizzata ad una ridistribuzione delle volumetrie tra lotti;

in data 23/03/2010, repertorio n° 23997 – raccolta 10936 a rogito del Notaio Andrea Scoccianti, si è proceduto alla integrazione della suddetta convenzione urbanistica, per trasferire gli obblighi assunti dalla ditta "CIMA srl" alla società "Conero 2007 R.E. s.r.l." attuale proprietaria dell'area soggetta al piano attuativo;

con atto di Consiglio Comunale n. 64 del 08/09/11, è stata adottata una variante al Piano di lottizzazione e con successivo atto C.C. n. 92 del 19/12/2011 tale variante è stata approvata;

con determina dirigenziale n.1107/2012 veniva stabilito l'importo della monetizzazione per la differenza della superficie inerente la retrocessione di alcune aree;

con convenzione a rogito Notaio A. Scoccianti di Osimo, rep. n. 30021 racc. n.14606 del 06/05/2013 veniva perfezionato quanto sopra;

Considerato che è stato redatto, a firma dell' Ing. Staffolani Dino, in data 07/11/2012 prot. 33858, il progetto, per la realizzazione del parcheggio nell'area distinta al Foglio n.61 particella n.351 della lottizzazione in località Abbadia di Osimo, così come disposto negli atti sopra richiamati, per una spesa complessiva di € 11.310,11 composto dalla seguente documentazione:

- Computo metrico estimativo
- tav.01 _ sovrapposizione con la foto aerea, stralcio catastale, individuazione dell'intervento;
- tav.02 _ planimetria di parcheggio, rete di raccolta acque meteoriche, segnaletica stradale verticale ed orizzontale, particolari costruttivi;

Vista la validazione, in atti, del progetto così come stabilito dagli art. 44 e ss. del Regolamento unico di attuazione del Codice dei Contratti, e all'art.6 comma1 lett. C), a firma dell'Ing. Maurizio Quattrini, pervenuto al protocollo generale del Comune di Osimo in data 05/03/2014 prot. n. 6837;

Rivelato che le opere in parola, sono opere di urbanizzazione primarie a scomputo, sottosoglia comunitaria e sotto l'impatto transfrontaliero, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, trova quindi applicazione il comma 2 *bis* dell' art. 16 del DPR 380/2001 che testualmente recita: *"Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;*

Rilevato inoltre che ai sensi dell'art.27 comma 1 del Codice si deve comunque prevedere che l'affidamento dei lavori deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ed in ogni caso si deve rispettare le disposizioni previste dalla l. n. 241 del 1990 ed in particolare l'obbligo di motivazione degli atti di individuazione dell'appaltatore

Considerato altresì che:

- la disciplina delle opere di urbanizzazione a scomputo configura una delega da parte del Comune all'operatore edilizio della funzione di stazione appaltante;

- l'operatore assume l'obbligo di realizzare a proprie spese le opere di urbanizzazione primaria, così come evidenziate dagli elaborati di progetto e che tali opere devono essere eseguite nel rispetto delle normative di settore;

- eventuale ribasso offerto in sede di gara compete al Comune, nei limiti degli oneri a questo dovuti. In tal caso lo stesso, previa autorizzazione del Comune può essere mantenuto nel quadro economico dei lavori ed utilizzato, previa comunicazione e relativa autorizzazione del Comune per finanziare imprevisti o varianti ai lavori in corso. In caso di mancata comunicazione preventiva e/o autorizzazione da parte del Comune, l'importo delle prestazioni eseguite per imprevisti o varianti non è ammesso a scomputo.

- nel caso di opere di urbanizzazione eccedenti l'importo dell'onere di urbanizzazione scomputato, i ribassi d'asta spettano al proponente, purché l'importo delle opere da realizzare, al netto del ribasso d'asta, non sia inferiore al valore tabellare dell'onere dovuto.

Il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, qualora necessario, sono nominati dall'operatore edilizio, con oneri a proprio carico, e comunicati, con le modalità previste dal D.P.R. n. 380 del 2001 al Responsabile di cui all'art. 16, comma 4.

- ogni maggior onere sostenuto per la realizzazione delle opere rimane a carico esclusivo dell'operatore;

- l'esecuzione dei lavori affidati in base a quanto sopra è di esclusiva responsabilità dell'operatore;

Si propone di prendere atto del progetto per la realizzazione di un parcheggio pubblico a carico della Lottizzazione residenziale "Ex Cima" in località Abbadia, così come proposto dall' Ing. Dino Stafolani e validato dall'Ing. Maurizio Quattrini.

LA GIUNTA COMUNALE

Condivisa la soluzione prospettata nel progetto presentato in data 07/11/2013 con prot. n.33858;

Vista la L.R. 34/1992 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 380/2001;

Visto il D.Lgs. n.163 del 2006 e il Regolamento attuativo e ss.mm.ii.;

Viste le delibere C.C. n° 182 del 29/11/2002, n°95 del 24/10/2007 e n°71 del 16/07/2008, n. 64 del 08/09/11 e successivo atto C.C. n. 92 del 19/12/2011;

Visto il verbale di Validazione del progetto a firma dell'Ing. Maurizio Quattrini prot. n. 6837 del 05/03/2014;

Visto il R.E.C. vigente;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente Dipartimento del Territorio Ing. Ermanno Frontaloni;

A voti unanimi, resi a norma di legge

DELIBERA

- 1) di prendere atto e fare proprio tutto quanto riportato nelle premesse le quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il progetto delle opere per la realizzazione di un parcheggio pubblico relativo alla lottizzazione "EX CIMA" , ai sensi dell'art. 21, comma 3 e dell'art.6 comma 1 lett. C) del R.E.C.vigente, per una spesa complessiva di € 11.310,11 che risulta composto dai seguenti elaborati, i quali in corpo separato, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberato:
 - Computo metrico estimativo (prot. n. 33858 del 07/11/2013);
 - tav.01 _ sovrapposizione con la foto aerea, stralcio catastale, individuazione dell'intervento (prot. n. 33858 del 07/11/2013);
 - tav.02 _ planimetria di parcheggio, rete di raccolta acque meteoriche, segnaletica stradale verticale ed orizzontale, particolari costruttivi (prot. n. 33858 del 07/11/2013);
 - Verbale di Validazione del progetto (prot. n. 6837 del 05/03/2014);
- 3) di rendere, a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

-----***-----

Parere tecnico favorevole Ing. Ermanno Frontaloni_____;